



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BT

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>132</u> del Reg. Data: <u>13 / 6 / 2016</u>	Oggetto: Avviso Pubblico a seguito di "Atto d'indirizzo per istituzione in via sperimentale di aree di parcheggio da riservare ai bus turistici e veicoli presso aree da individuarsi nel perimetro del Centro Storico, attraverso manifestazione d'interesse da parte di privati". Approvazione Schema Accordo Sostitutivo ex art.11 L.241/1990.
--	---

L'anno Duemilasedici, il giorno tredecim del mese di giugno, alle ore 18,50 e ss, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 6.4.2016 avente ad oggetto: "Atto d'Indirizzo per istituzione in via sperimentale di aree di parcheggio da riservare ai bus turistici e veicoli presso aree da individuarsi nel perimetro del centro storico, attraverso manifestazione d'interesse da parte di privati" veniva formulato specifico atto d'indirizzo al Dirigente dell'Area Lavori pubblici, per:

- l'istituzione in via sperimentale di aree di parcheggio da riservare ai bus turistici e veicoli presso aree da individuarsi nel perimetro del centro storico, attraverso manifestazione d'interesse da parte di privati.;
- la predisposizione di atti consequenziali finalizzati ad ottenere una "manifestazione d'interesse" onde acquisire la disponibilità da parte di privati (proprietari o aventi la disponibilità ad altro titolo) di aree non utilizzate che si prestino allo stazionamento, in via sperimentale e temporanea dei bus turistici e di tutti i veicoli in genere, ivi compreso quelli di altra natura [esempio: camper] sia per le loro caratteristiche geometriche [idonei spazi di sosta e di manovra per la stazionamento e transito] nonché ubicati nelle immediate vicinanze del centro storico o che comunque ne consentano un facile collegamento;

RITENUTO opportuno ribadire, per quanto qui possa occorrere, che le finalità che avevano motivato l'adozione della predetta a deliberazione giuntale nr. 67/2016 risiedevano sulla circostanza che:

- la Città di Trani è considerata uno dei principali centri turistici d'attrazione della Regione Puglia, in quanto nota quale Città d'arte per le bellezze artistiche ed architettoniche nonché rappresenta uno dei casi più significativi di Città a lunghissima continuità d'insediamento;
- numerosi turisti stranieri ed italiani, attraverso gite organizzate e non, giungono in Città per apprezzare dal vivo le suddette bellezze storiche - artistiche e culturali ivi custodite;
- la particolare conformazione viaria della Città, oltre che la presenza di aree interdette alla circolazione veicolare, istituite al fine di salvaguardare il patrimonio artistico - culturale, non agevolano il transito e la sosta dei bus turistici nel centro urbano;

Letta la Determina Dirigenziale Area LL.PP. n. 150 del 15.4.2016 con la quale veniva approvato l'Avviso Pubblico per l'istituzione in via sperimentale e temporanea di aree di parcheggio da riservare ai bus turistici e veicoli presso aree da individuarsi nel perimetro del centro storico, attraverso manifestazione d'interesse da parte di privati, predisposto dall'Area LL.PP. sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Visto che in esito all'avviso, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte del sig. **OMESSIS**, locatario del fondo sito in Trani alla via dei Finanziari, 7 (NCT Foglio 13 p.lla 51), allo svolgimento del servizio di parcheggio custodito a pagamento h24 con annesso servizio park & ride da espletare mediante l'uso di una navetta turistica;

Esaminata la nota prot. 19715 del 20.5.2016 con la quale il Consigliere Comunale Anna Maria Barresi, in merito all'Avviso Pubblico" fa presente che il Comune di Trani è proprietario nelle immediate vicinanze (fg. 13) di un'area estesa oltre 20.000 mq (ex Macello) che potrebbe essere utilizzata per la realizzazione del parcheggio e **Ribadito** in merito che i tempi amministrativi per l'attivazione di tale servizio sull'area comunale non sono compatibili con l'attivazione del servizio pubblico da offrire quanto prima, stante l'approssimarsi della stagione estiva e che, in caso di riscontri positivi dell'iniziativa, questa Amministrazione intende prendere in esame anche l'utilizzo dell'area Comunale per tali finalità;

Considerato che con nota prot. Gen. 19732 del 21.05.2016 il Dirigente dell'Area LL.PP. richiedeva al **OMESSIS** la trasmissione di documenti integrativi rispetto a quanto indicato nella manifestazione di interesse;

Vista la nota Assunta al protocollo del Comune di Trani al n. 20143 del 24.05.2016 con la quale il **OMESSIS** in riscontro alla predetta nota, ha trasmesso:

- Elaborato di progetto dell'area di parcheggio, a firma dell'ing. **OMESSIS** - Prov. Ba;
- Relazione tecnica, a firma dell'ing. **OMESSIS** - Prov. Ba;

- Elaborato di progetto dell'impianto elettrico dell'area di parcheggio con relazione tecnica, a firma dell'ing. **OMISS** - Prov. BT;
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- copia attribuzione della partita iva;
- contratto debitamente registrato;
- autocertificazione di accettazione della scadenza della autorizzazione;
- polizza fideiussoria, rilasciata in favore del proprietario dell'area;

Considerato che con nota prot. gen. 21013 del 31.5.2016 il Dirigente dell'Area LL.PP. richiedeva al sig. **OMISS** la trasmissione di ulteriori documenti integrativi rispetto a quanto trasmesso con nota assunta al protocollo del Comune di Trani al n. 20143 del 24.05.2016;

Vista la nota Assunta al protocollo del Comune di Trani al n. 21013 del 31.5.2016 con la quale il sig. **OMISS**, in riscontro alla predetta nota, ha trasmesso:

- quantificazione di tutte le opere ed i manufatti da realizzare e/o installare (impianto di illuminazione, allacci idrico fognanti, sistemazione dell'area, installazione segnaletica, piantumazione essenze arboree, impianto irrigazione, ecc.) a firma dell'ing. **OMISS** - Prov. Ba - per un importo complessivo di euro 5.200,00;
- polizza fideiussoria (beneficiario il Comune di Trani) dell'importo di euro 5.200,00 n. 146611959 rilasciata dalla Società "Unipol Sai Assicurazioni - Ag. di Trani - a garanzia della totale rimozione di tutte le opere ed i manufatti installati entro giorni 15 (quindici) dalla scadenza del 30.11.2016;
- autocertificazione in ordine alla economicità della iniziativa, sulla base di autonome valutazioni, in relazione all'investimento da effettuarsi per l'ammontare previsto ed ai tempi di recupero dell'investimento (entro il 30.11.2016);

Dato Atto che la destinazione urbanista dell'area indicata nella manifestazione di interesse formulata da parte del sig. **OMISS**, individuata in Catasto al fg. 13 p.lla 51, come da Certificato di destinazione Urbanistica allegato) è di "Zona Residenziale di completamento speciale ad alta densità - Bs.ad/3";

Visto il parere del Dirigente dell'Area Urbanistica prot. 20000 del 24.5.2016 reso in ordine alla compatibilità della destinazione urbanistica a "parcheggio per bus turistici, camper e autovetture" dell'area proposta di seguito riportato:

- *tutti gli interventi di utilizzazione dell'area sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico esecutivo, che tra l'altro non prevede la possibilità di realizzazione di aree attrezzate per sosta camper. Inoltre il progetto, finalizzato alla realizzazione di una attività di servizio ai fini turistici, non è configurabile come autorimessa di servizio alla residenza, e che pertanto non può trovare collocazione all'interno dell'area proposta, neanche come struttura provvisoria;*
- *Sulla base di tale motivazione (quelle di cui alla deliberazione giunta n. 67/2016) si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 - art. 6 (Attività Edilizia Libera) comma 2 lett. b) - dalle NN.TT.AA. del vigente P.U.G. all'art. 12 (Attività provvisorie o continuative).*
- *Pertanto si esprime il parere urbanistico favorevole per l'utilizzo provvisorio a parcheggio dell'area privata in oggetto, alle seguenti condizioni:*
 - *Durata non superiore a novanta giorni;*
 - *Nessuna modifica/alterazione dell'orografia e dello stato dei luoghi;*
 - *Non devono conseguirsi disturbi da emissioni né da traffico;*
 - *Deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino dell'area, individuando sin dall'inizio la struttura preposta alla relativa verifica.*

Dato Atto che, in relazione al richiamato parere urbanistico, è necessario consentire una maggiore durata, rispetto ai 90 giorni, per la utilizzazione dell'area proposta (fg. 13 p.lla 51) per l'insediamento di una attività (produttiva) incompatibile con quella del vigente strumento urbanistica;

Ritenuto che la concessione della durata sino al 30.11.2016 è abbondantemente giustificata dall'interesse pubblico connesso alla attivazione del previsto "parcheggio per bus turistici, camper e autovetture" di cui sono innegabili i benefici connessi sia in termini di potenziamento dell'offerta turistica che di miglioramento della qualità della vita, sia all'interno del Centro Storico che nelle immediate vicinanze, derivante dalla riduzione del traffico veicolare;

Ritenuto di doversi procedere celermente alla sottoscrizione dello stesso Accordo in quanto propedeutico per lo svolgimento del servizio e tanto in virtù dell'imminenza della stagione turistica;

Ritenuto opportuno evidenziare che l'utilizzo temporaneo dell'area de qua per le finalità innanzi spiegate non potrà comportare in alcun modo esecuzione di opere di trasformazione permanente del territorio che incidano sulla destinazione urbanistica dell'area

Ritenuto che:

- è opportuno definire gli aspetti attuativi ed economici dell'intervento da attuare attraverso un Accordo con il Privato proponente;
- l'Accordo coi soggetti Privati di cui all'art. 11 della L. 241/90 rappresenta lo strumento individuato dalla Legge per condividere ed affrontare gli obiettivi indicati nelle premesse attraverso un intervento coordinato e condiviso tra Comune e Privato;

Richiamate le motivazioni dell'accordo riportate in premessa, ed in particolare il perseguimento del pubblico interesse;

RITENUTO pertanto, per le finalità e motivazioni sopra riportate, di sottoscrivere un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 con il quale definire quanto sopra, con le caratteristiche e condizioni di cui all'allegato schema, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (Allegato A);

Ritenuto di doversi procedere celermente alla sottoscrizione dello stesso Accordo in quanto propedeutico per lo svolgimento del servizio e tanto in virtù dell'imminenza della stagione turistica;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la legge 7 agosto 1990 ed in particolare l'art. 11;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo ex art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.
- 2) di **Prender Atto e Approvare**, per i fini che qui rilevano, la proposta di attivazione, sull'area individuata in Catasto Terreni al fg. 15 p.lla 51, di un "parcheggio bus turistici, camper e autovetture" e di cui agli elaborati trasmessi con note prot. 20143 del 24.05.2016 e prot. 21616 del 6.6.2016 e comprendenti:
 - Elaborato di progetto dell'area di parcheggio, a firma dell'ing. *Olivetti* - Prov. Ba;
 - Relazione tecnica, a firma dell'ing. *Olivetti* - Prov. Ba;
 - Elaborato di progetto dell'impianto elettrico dell'area di parcheggio con relazione tecnica, a firma dell'ing. *Olivetti* - Prov. BT;
 - copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - copia attribuzione della partita iva;
 - contratto debitamente registrato;
 - autocertificazione di accettazione della scadenza della autorizzazione;
 - polizza fideiussoria, rilasciata in favore del proprietario dell'area;
 - quantificazione di tutte le opere ed i manufatti da realizzare e/o installare per un importo complessivo di euro 5.200,00 a firma dell'ing. *Olivetti* - Prov. Ba;

- polizza fideiussoria (beneficiario il Comune di Trani) dell'importo di euro 5.200,00 n. 146611959 rilasciata dalla Società "Unipol Sai Assicurazioni – Ag. di Trani - a garanzia della totale rimozione di tutte le opere ed i manufatti installati entro giorni 15 (quindici) dalla scadenza del 30.11.2016;
 - autocertificazione in ordine alla economicità della iniziativa, sulla base di autonome valutazioni, in relazione all'investimento da effettuarsi per l'ammontare previsto ed ai tempi di recupero dell'investimento (entro il 30.11.2016);
- 3) di **Consentire**, rispetto ai 90 giorni di cui al parere del Dirigente dell'Area Urbanistica prot. 20000 del 24.5.2016, una maggiore durata per la utilizzazione dell'area proposta (fg. 13 p.lla 51) per l'insediamento di una attività (produttiva) incompatibile con il vigente strumento urbanistico sino al 30.11.2016;
 - 4) di **Prender Atto e Approvare** altresì l'allegato Schema di Accordo Sostitutivo ex art. 11 della Legge 241/1990 per lo svolgimento del suddetto servizio facoltizzando il Dirigente dell'Area LL.PP. alla sua sottoscrizione;
 - 5) di **Individuare** nell'Area Urbanistica/SUAP la Struttura Comunale incaricata della verifica del rispetto dei contenuti dell'Accordo Sostitutivo ex art. 11 della Legge 241/1990;
 - 6) di **Allegare** al presente provvedimento:
 - a. lo Schema di Accordo Sostitutivo ex art. 11 della Legge 241/1990 per lo svolgimento del suddetto servizio;
 - b. il parere del Dirigente dell'Area Urbanistica prot. 20000 del 24.5.2016

DELIBERA

di dichiarare, vista l'urgenza, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ACCORDO SOSTITUTIVO EX ART. 11 LEGGE 241/1990

TRA

Il Comune di Trani (C.F. 83000350724) in persona del Dirigente ad Interim della Polizia Locale, con sede in Trani alla via Tenente Morricco, 2 d'ora innanzi indicato anche come solo "Ente" o "Comune";

OMISS nato a OMISS (BT) il OMISS^E ed ivi residente alla OMISS (C.F. OMISS) d'ora innanzi indicato anche come "Privato".

Premesso che

- la Legge n. 241/1990, all'art 1-bis prevede che "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente" mentre all'art. 11 disciplina le fattispecie degli accordi integrativi e degli accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, strumenti ai quali la PA può ricorrere in via generale;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. n. 67 del 6.4.2016 è stato pubblicato un Avviso approvato con determina n. 150 del 15.4.2016 per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di privati, per l'istituzione, in via sperimentale e temporanea (dal 15/5 al 30 /11/2016), di aree di parcheggio a pagamento ubicate nelle immediate vicinanze dei punti d'interesse storico - turistico [zona Castello Svevo e Cattedrale] da riservare a veicoli e bus turistici nonché aree di sosta di interscambio "Park & Ride" attraverso l'utilizzo di "piccole navette turistiche" o altra forma di mobilità sostenibile su percorsi prestabiliti alle quali consentire l'accesso anche all'interno delle istituite ed istituende zone a traffico limitato e/o isole pedonali, su aree private ubicate all'interno del perimetro del Centro Storico;
- Nel medesimo Avviso veniva indicato nelle ore 12,00 del giorno 27.04.2016 il termine ultimo per presentare la "manifestazione d'interesse" da parte di tutti i Soggetti privati proprietari (o aventi la disponibilità ad altro titolo) di aree private non utilizzate che si prestino allo stazionamento, in via sperimentale e temporanea dei bus turistici e di tutti i veicoli in genere, ivi compresi quelli di altra natura [esempio: camper] sia per le loro caratteristiche geometriche [idonei spazi di sosta e di manovra per la stazionamento e transito] nonché ubicati nelle immediate vicinanze del Centro Storico o che comunque ne consentano un facile collegamento.
- In data 19.04.2016, con nota prot. n. 15542, il sig. OMISS, in qualità di locatario del fondo sito in Trani alla via dei Finanziari, 7 (NCT Foglio 13 p.la 51), ha manifestato il proprio interesse ad adibire tale area allo svolgimento del servizio di parcheggio custodito a pagamento h24 con annesso servizio park & ride da espletare mediante l'uso di una navetta turistica come da Relazione descrittiva che si allega sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale
- Nella predetta manifestazione di interesse, il sig. OMISS ha dichiarato altresì di accettare tutte le condizioni espresse al PUNTO I del bando;
- L'area di cui alla citata manifestazione d'interesse, per ubicazione, poiché situata nelle immediate vicinanze dei punti d'interesse storico - turistico [zona Castello Svevo e Cattedrale] della Città, e per conformazione, è adeguata alla ricezione dei bus turistici e dei veicoli. Trattasi, infatti, di area che, attesa la vicinanza con il centro storico, agevolerebbe lo stazionamento degli stessi senza arrecare intralcio alla normale circolazione veicolare;
- è nell'interesse di questo Comune sperimentare (al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi per future decisioni amministrative, visto che allo stato, è in atto da parte dell'Ente uno studio finalizzato alla riorganizzazione di tutto il servizio della sosta nonché della gestione dei parcheggi) l'istituzione dell' area, così come individuata, di sosta di interscambio "Park & Ride" a pagamento, riservata ai bus (turistici e non) ed ai veicoli in genere, per agevolare il raggiungimento da parte dei visitatori della zona monumentale della città, attraverso l'utilizzo della navetta turistica indicata su percorsi prestabiliti alla quale consentire l'accesso anche all'interno delle istituite ed istituende zone a traffico limitato e/o isole pedonali;
- con nota prot. Gen. 19732 del 21.05.2016 il Dirigente dell'Area LL.PP. richiedeva al sig. OMISS la trasmissione di documenti integrativi rispetto a quanto indicato nella manifestazione di interesse;
- con nota assunta al protocollo del Comune di Trani al n. 20143 del 24.05.2016 il sig. OMISS ha trasmesso:
 - Elaborato di progetto dell'area di parcheggio;
 - Relazione tecnica;

July

- Elaborato di progetto dell'impianto elettrico dell'area di parcheggio con relazione tecnica;
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- copia attribuzione della partita iva;
- contratto debitamente registrato;
- autocertificazione di accettazione della scadenza della autorizzazione;
- con nota prot. gen. 21013 del 31.5.2016 il Dirigente dell'Area LL.PP. richiedeva al sig. OMESSI la trasmissione di ulteriori documenti integrativi rispetto a quanto trasmesso con nota assunta al protocollo del Comune di Trani al n. 20143 del 24.05.2016;
- con nota assunta al protocollo del Comune di Trani al n. 21013 del 31.5.2016 il sig. OMESSI, ha trasmesso:
 - quantificazione di tutte le opere ed i manufatti da realizzare e/o installare per un importo complessivo di euro 5.200,00 a firma dell'ing. OMESSI - Prov. Ba;
 - polizza fideiussoria (beneficiario il Comune di Trani) dell'importo di euro 5.200,00 n. 146611959 rilasciata dalla Società "Unipol Sai Assicurazioni - Ag. di Trani - a garanzia della totale rimozione di tutte le opere ed i manufatti installati entro giorni 15 (quindici) dalla scadenza del 30.11.2016;
 - autocertificazione in ordine alla economicità della iniziativa, sulla base di autonome valutazioni, in relazione all'investimento da effettuarsi per l'ammontare previsto ed ai tempi di recupero dell'investimento (entro il 30.11.2016);
- che la destinazione urbanista dell'area indicata nella manifestazione di interesse formulata da parte del sig. OMESSI, individuata in Catasto al fg. 13 p.lla 51, come da Certificato di destinazione Urbanistica allegato) è di "Zona Residenziale di completamento speciale ad alta densità - Bs.ad/3";
- che con nota prot. 20000 del 24.05.2016 il Dirigente dell'Area Urbanistica, in ordine alla compatibilità della destinazione urbanistica a "parcheggio per bus turistici, camper e autovetture" dell'area proposta, ha reso il proprio parere urbanistico di seguito riportato:
 - *tutti gli interventi di utilizzazione dell'area sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico esecutivo, che tra l'altro non prevede la possibilità di realizzazione di aree attrezzate per sosta camper. Inoltre il progetto, finalizzato alla realizzazione di una attività di servizio ai fini turistici, non è configurabile come autorimessa di servizio alla residenza, e che pertanto non può trovare collocazione all'interno dell'area proposta, neanche come struttura provvisoria;*
 - *Sulla base di tale motivazione (quelle di cui alla deliberazione giuntales n. 67/2016) si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 - art. 6 (Attività Edilizia Libera) comma 2 lett. b) - dalle NN.TT.AA. del vigente P.U.G. all'art. 12 (Attività provvisorie o continuative).*
 - *Pertanto si esprime il parere urbanistico favorevole per l'utilizzo provvisorio a parcheggio dell'area privata in oggetto, alle seguenti condizioni:*
 - *Durata non superiore a novanta giorni;*
 - *Nessuna modifica/alterazione dell'orografia e dello stato dei luoghi;*
 - *Non devono conseguirsi disturbi da emissioni né da traffico;*
 - *Deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino dell'area, individuando sin dall'inizio la struttura preposta alla relativa verifica.*
- che rispetto ai 90 giorni di cui al parere del Dirigente dell'Area Urbanistica prot. 20000 del 24.5.2016, la Giunta Comunale, ha inteso consentire una maggiore durata per la utilizzazione dell'area proposta (fg. 13 p.lla 51) per l'insediamento di una attività (produttiva) incompatibile con il vigente strumento urbanistico sino al 30.11.2016;
- che la concessione della maggiore durata sino al 30.11.2016 è abbondantemente giustificata dall'interesse pubblico connesso alla attivazione del previsto "parcheggio per bus turistici, camper e autovetture" di cui sono innegabili i benefici connessi sia in termini di potenziamento dell'offerta turistica che di miglioramento della qualità della vita, sia all'interno del Centro Storico che nelle immediate vicinanze, derivante dalla riduzione del traffico veicolare;
- trattasi, pertanto, di una misura di natura straordinaria avente carattere della temporaneità e quindi limitata massimo fino al 30/11/2016 per fronteggiare le problematiche legate alla sosta derivanti dall'imminente stagione "turistica", e tanto in attesa di attrezzare apposite aree di sosta da individuarsi e di definire compiutamente il servizio della sosta;

Considerato

- che con Delibera di _____ n. _____ del _____, è stato approvato lo schema del presente accordo sostitutivo ex art. 11 della L. 241/1990 (d'ora innanzi anche indicato come "Accordo " o "Atto") regolato dai patti e condizioni che seguono.

Tanto premesso e considerato, il giorno _____ del mese di _____ 2016, fra le parti si stipula quanto segue:

- **Articolo primo.** La premessa costituisce parte integrante del presente Atto, costituendone il primo patto di natura essenziale.
- **Articolo secondo.** Il sig. *OMUSS* si obbliga a svolgere, in via sperimentale, straordinaria e temporanea, a far data dalla stipula del presente Accordo e sino al 30.11.2016 (trenta novembre 2016) il servizio di parcheggio custodito a pagamento h24 con annesso servizio park & ride da espletare mediante l'uso di una navetta turistica. Il servizio sarà effettuato presso l'area sita in Trani alla via dei Finanzieri 7 (NCT Foglio 13 p.lla 51);
- **Articolo terzo.** Il sig. *OMUSS* si obbliga, altresì, a realizzare, sullo stesso sito, entro il più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di massimo giorni venti dalla sottoscrizione:
 - 3.1 un'area per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con appositi cassonetti;
 - 3.2 una struttura prefabbricata mobile "tipo container", per accogliere i servizi igienici e un vano guardiania;
 - 3.3 la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone;
 - 3.4 la realizzazione di cartellonistica finalizzata alla promozione turistico-culturale con l'ubicazione dei principali luoghi di attrazione, utilizzando il logo della Città di Trani con le parole "Convenzionato" o simili;
- **Articolo quarto.** Il sig. *OMUSS* si obbliga a svolgere il suddetto servizio applicando ai privati una tariffazione oraria non superiore ad € 20,00 (venti) per il parcheggio giornaliero dei bus turistici, mentre, in riferimento ai veicoli, una tariffazione non superiore ad € 4,00 (quattro) per la sosta giornaliera e non superiore ad € 0,80 (zerovirgolaottanta) per la sosta oraria, garantendo la gratuità del collegamento per soste con importo maggiore o pari ad euro 2,00. Si obbliga, altresì, al rispetto delle seguenti fasce orarie di vigenza della sosta dalle ore 8,00 del mattino alle ore 2,00 del giorno dopo [apertura e chiusura del parcheggio]; ad organizzare lo svolgimento del servizio di "Park & Ride" in modo attrattivo dal punto di vista turistico, con l'assunzione dell'obbligo della custodia. Si impegna, infine, a farsi carico dell'apposizione della cartellonistica stradale (di natura pubblicitaria) indicante l'ubicazione delle aree di sosta e tanto per un più facile ed agevole raggiungimento delle stesse con autorizzazione all'uso del logo comunale accompagnato dalla parola "Convenzionato" o simili.
- **Articolo quinto.** Il Comune di Trani, in ragione dell'interesse pubblico connesso alla attivazione del previsto "parcheggio per bus turistici, camper e autovetture" di cui sono innegabili i benefici connessi sia in termini di potenziamento dell'offerta turistica che di miglioramento della qualità della vita conseguenti alla riduzione del traffico veicolare, sia all'interno del Centro Storico che nelle immediate vicinanze, autorizza, la utilizzazione dell'area proposta (fg. 13 p.lla 51) per l'insediamento di una attività (produttiva) incompatibile con il vigente strumento urbanistico per una durata superiore a 90 giorni e sino a tutto il 30.11.2016, anche in ragione della precarietà e amovibilità delle opere da realizzare.
- Il Comune di Trani si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario per istituire percorsi viari preferenziali ben definiti che consentano ai pullman turistici, camper e veicoli in genere di raggiungere agevolmente l'area di sosta così come individuata in via dei Finanzieri civico 7. L'Amministrazione, a mezzo del Comando della Polizia Locale, si obbliga, altresì, a fornire esatta indicazione delle zone ove apporre, la cartellonistica stradale (di natura pubblicitaria) indicante l'ubicazione della predetta area di sosta, previa intesa con il Comando della Polizia Locale.
- **Articolo sesto.** Con la stipula del presente accordo, ai sensi dell'art. 11 Legge 241/1990, le diverse strutture Comunali (SUAP, Comando della Polizia Locale, Area Urbanistica), sono autorizzate a

July

rilasciare tutte le Autorizzazioni necessarie ed indispensabili per l'esercizio, in via sperimentale, straordinaria e temporanea, a far data dalla stipula e sino al 30.11.2016, presso il suolo sito in Trani alla via dei Finanziari 7 (NCT Foglio 13 p.lla 51), dell'attività di parcheggio custodito a pagamento h24 con annesso servizio park & ride da espletare mediante l'uso di una navetta turistica.

- **Articolo settimo.** Il presente Accordo ed i patti ivi contenuti vincolano le parti dalla data di sottoscrizione. Inoltre:
 - 7.1 L'Accordo avrà durata sino al 30.11.2016, termine di estinzione delle obbligazioni e degli adempimenti previsti dall'accordo stesso;
 - 7.2 Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, ad insindacabile giudizio della stessa, di procedere all'eventuale rinnovo per una sola volta del presente accordo sostitutivo.
 - 7.3 Ai sensi dell'art. 11 comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
 - 7.4 Il Comune ha individuato nell'Area Urbanistica/SUAP la Struttura Comunale incaricata della verifica del rispetto dei contenuti del presente Accordo Sostitutivo ex art. 11 della Legge 241/1990;
 - 7.5 Il Comune avvierà tutte le procedure per far cessare gli effetti del presente accordo, qualora non abbiano avuto attuazione gli impegni assunti dal Privato, entro i termini ivi stabiliti.
- **Articolo ottavo.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione; le disposizioni contenute nell'art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
- **Articolo nono.** Il sig. OMISSIS si obbliga, entro 15 giorni dalla scadenza del 30.11.2016, a rimuovere tutte le opere e/o manufatti installati per la attivazione del "parcheggio per bus turistici, camper e autovetture" come elencate negli elaborati trasmessi con note prot. 20143 del 24.05.2016 e prot. 21013 del 31.5.2016 richiamate in premessa. A garanzia di tale adempimento il sig. OMISSIS allega al presente polizza fideiussoria (beneficiario il Comune di Trani) dell'importo di euro 5.200,00 n. 146611959 rilasciata dalla Società "Unipol Sai Assicurazioni – Ag. di Trani;
- **Articolo decimo.** La risoluzione di ogni controversia, che si riferisca alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
- **Articolo undicesimo.** Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 nella forma della scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge che sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese di chi vi avrà interesse. Resta inteso che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del soggetto privato.
- **Letto, confermato e sottoscritto.**

Per il Comune di Trani

Sig. OMISSIS



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'argento al merito civile

AREA URBANISTICA

Prot. n. 20000 23 MAG. 2016

Trani, 23/5/2016

Al Dirigente Area Lavori Pubblici

OGGETTO: Area privata da adibire a parcheggio in Via dei Finanzieri – fg.13 p.la51.

Di seguito alla Sua richiesta verbale di parere urbanistico in merito alla questione in oggetto si espone quanto segue.

Con nota prot. 14888 del 14 aprile u.s. il sottoscritto ha comunicato DINIEGO alla domanda di permesso a costruire per la realizzazione di area attrezzata per sosta camper, sul terreno in oggetto, inoltrata dal sig. OMISSIS

Infatti trattasi di area ricadente in "Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità - Bs.ad/3" del P.U.G. del Comune di Trani, disciplinata dall'art. 6.04.2 delle NTA del PUG, nella quale è previsto che tutti gli interventi sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico esecutivo, che tra l'altro non prevede la possibilità di realizzazione di aree attrezzate per sosta camper. Inoltre il progetto, finalizzato alla realizzazione di una attività di servizio ai fini turistici, non è configurabile come autorimessa di servizio alla residenza, e che pertanto non può trovare collocazione all'interno dell'area proposta, neanche come struttura provvisoria.

Con delibera di Giunta Comunale n.67 del 06/04/2016 è stato formulato atto d'indirizzo al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici per l'istituzione in via sperimentale e temporanea di aree di parcheggio a pagamento da riservare ai bus turistici e veicoli presso aree da individuarsi nel perimetro del centro storico, attraverso manifestazione d'interesse da parte di privati, quale misura straordinaria avente carattere della temporaneità e quindi limitata al solo periodo 15/5 - 30/11/2016 per fronteggiare le problematiche legate alla sosta derivanti dall'imminente stagione "turistica".

Sulla base di tale motivazione si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 - art.6 (Attività edilizia libera) comma 2 lett. b) - dalle NN.TT.AA. del vigente P.U.G. all'art. 10.09 (Costruzioni provvisorie) - dal Regolamento Edilizio del vigente P.U.G. all'art. 12 (Attività provvisorie o continuative).

Pertanto si esprime il parere urbanistico favorevole per l'utilizzo provvisorio a parcheggio dell'area privata in oggetto, alle seguenti condizioni:

- Durata non superiore a novanta giorni;
- Nessuna modifica/alterazione dell'orografia e dello stato dei luoghi;
- Non devono conseguire disturbi da emissioni né da traffico;
- Deposito cauzionale o fideiussione a garanzia del ripristino dell'area, individuando sin dall'inizio la struttura proposta alla relativa verifica.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Gianrodolfo Di Bari

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 1850 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 20 GIU 2016 al - 5 LUG 2016 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

20 GIU 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

20 GIU 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino